

CONVENZIONE CARTOGRAFICA

tra

l'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

e

il CLUB ALPINO ITALIANO



per lo scambio di dati geotopocartografici finalizzato
alla co-edizione di cartografia tematica di tipo escursionistico

2017

CONVENZIONE CARTOGRAFICA

tra

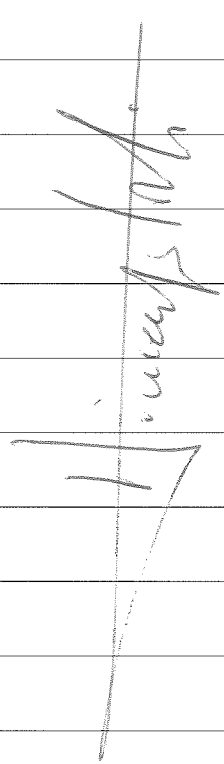
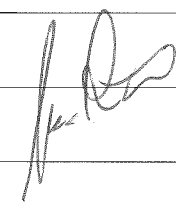
l'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE, di seguito denominato anche **IGM o ISTITUTO**, con sede in Firenze, via C. CAVOUR 49, CAP 50129, telefono 055/27321, fax 055/282172, PEC istituto_geografico@postacert.difesa.it, sito Internet www.igmi.org, codice fiscale e partita IVA 00420930489, rappresentato dal Comandante, Generale di Divisione Gianfranco ROSSI

e

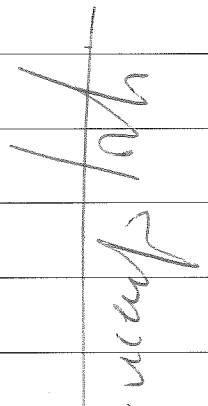
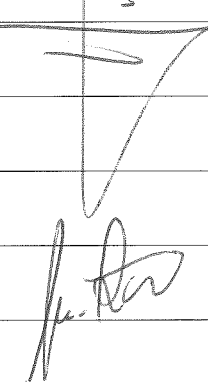
il **CLUB ALPINO ITALIANO**, di seguito denominato anche solo **CAI o CLUB**, con sede legale in Milano, via Errico PETRELLA 19, CAP 20124, telefono 02/2057231, fax 02/205723201, PEC cai@pec.cai.it, sito Internet www.cai.it, codice fiscale 80067550154, partita IVA 03654880156, rappresentato dal suo Presidente Generale e Legale Rappresentante, Avvocato Vincenzo TORTI, altresì qui di seguito indicati congiuntamente come PARTI e singolarmente come PARTE o CONTROPARTE,

PREMESSO CHE:

- a. **l'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE**, quale Organo Cartografico dello Stato, ai sensi della Legge 2 febbraio 1960, n. 68:
- produce e commercializza o distribuisce, anche online, la cartografia ufficiale dello Stato a media e piccola scala analogica (carte topografiche, corografiche, geografiche, speciali e tritici, ortofotocarte, plastici tridimensionali in resina, ecc.) e digitale

	(geodatabase di vario genere), oltre a pubblicazioni tematiche ed	
	altra cartografia dichiarata ufficiale dall'IGM stesso;	
	- fornisce il supporto geotopocartografico alle unità e/o ai comandi	
	dell'Esercito;	
	- gestisce, implementa e aggiorna le reti geodetiche nazionali, la	
	toponomastica e i confini di Stato, di cui commercializza o	
	distribuisce le informazioni e i dati tecnici, anche con un software	
	gestionale proprietario;	
	- conserva, gestisce e commercializza o distribuisce la copertura	
	aerofotogrammetrica attuale e storica del territorio nazionale;	
	- forma, mediante la dipendente Scuola Superiore di Scienze	
	Geografiche, sia il proprio personale che quello appartenente al	
	Ministero della Difesa in genere e, attraverso appositi accordi, quello	
	appartenente ad altri ministeri, università, organismi di pubblica	
	utilità ed enti vari;	
	- conserva, gestisce e rende disponibile per la consultazione,	
	attraverso la propria Biblioteca, la cartografia storica e antica	
	nazionale e di altri Stati, nonché le pubblicazioni geografiche attuali,	
	storiche e antiche, che commercializza, sotto forma di copie, stralci,	
	estratti, ecc.;	
	- conserva, gestisce ed espone a visita, attraverso il proprio Museo e	
	un apposito servizio di prenotazioni, gli strumenti topografici storici	
	e alcuni apparati litotipografici non più in uso;	
	- pubblica e commercializza, mediante la propria rivista bimestrale in	

	abbonamento “L’Universo”, studi originali e inediti nel campo delle	
	scienze geografiche, della pianificazione territoriale,	
	dell’antropologia ed etnologia, dei viaggi ed esplorazioni, ecc.,	
	provenienti principalmente da autori esterni;	
	- organizza e gestisce eventi tecnici, scientifici e socioculturali a	
	livello nazionale e internazionale attraverso un apposito servizio	
	dedicato, anche utilizzando proprie sale appositamente attrezzate,	
	che può concedere a soggetti esterni, mediante appositi accordi di	
	permuta;	
	- gestisce le visite di autorità, scuole di ogni ordine e grado,	
	associazioni ed enti pubblici e privati e gruppi organizzati, sia a	
	livello nazionale che internazionale, attraverso un apposito servizio	
	dedicato;	
	b. il CLUB ALPINO ITALIANO:	
	- ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n. 70 (parte V della tabella	
	allegata) è Ente pubblico non economico; tutte le sue strutture	
	territoriali (Sezioni, raggruppamenti regionali e provinciali) sono	
	soggetti di diritto privato (art. 4, comma 4 Statuto);	
	- ai sensi della Legge 26 gennaio 1963, n. 91 e s.m.i., ha tra i suoi	
	compiti statutari quello di provvede al tracciamento, alla	
	realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e	
	attrezzature alpinistiche (art. 2, comma 1, lettera b);	
	- tra le funzioni affidate al CAI e alle sue strutture territoriali figurano:	
	• come detto, il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione di	

sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;

- la formazione nei numerosi settori di propria competenza finalizzata a miglioramento della qualità e della sicurezza nello svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- l'organizzazione dell'attività di soccorso degli infortunati o dei pericolanti e di iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni in montagna, mediante la sezione nazionale Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS);
- la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell' ambiente montano e la sua valorizzazione.

- per l'espletamento di queste funzioni il CAI ha dato un contributo determinante alla tracciatura, rilevazione, mappatura e aggiornamento nel tempo dei percorsi escursionistici della rete nazionale, gestisce la più vasta rete di rifugi e bivacchi e censisce sentieri, percorsi attrezzati, vie ferrate, vie e palestre di arrampicata, forre di torrentismo, specifici siti di interesse naturalistico/ambientale e in generale le opere che garantiscono varie forme di accesso alle aree più naturali e selvagge del territorio;

- il CAI ha avviato a livello nazionale la creazione di un data base geografico per l'archiviazione dei dati geografici e documentari relativi ai temi e alle infrastrutture di cui si occupa e ha attivato un protocollo di intesa con il Ministero dei Beni e Attività Culturali e

Turismo (MIBACT) che prevede, tra l'altro, la creazione del "Catasto Nazionale dei Sentieri" che comprenderà tutti i percorsi escursionistici segnati e numerati percorribili del territorio nazionale indipendentemente da chi ne cura manutenzione e segnatura;

- il CAI ha prodotto dei protocolli per il rilevamento strumentale dei dati geografici e delle linee guida per la produzione di cartografia escursionistica di qualità per le proprie sezioni e altri operatori pubblici e privati;
- il CAI ha istituito al proprio interno una apposita Struttura Operativa Sentieri e Cartografia (SOSEC) incaricata di coordinare a livello nazionale la gestione della Rete Escursionistica, di uniformare la produzione cartografica e creare il data base geografico dei dati di propria competenza;
- le sezioni del CAI hanno prodotto a livello locale numerose carte escursionistiche e guide senza un progetto nazionale omogeneo, utilizzando le basi cartografiche di volta in volta disponibili, per fornire un supporto indispensabile all'attività escursionistica;

CONSIDERATO CHE:

- la presente convenzione comporterà vantaggi, utilità e aggiornamenti, sia per l'ISTITUTO che per il CAI;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 1, comma 1-bis, permette che le pubbliche amministrazioni, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agiscano secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente;

Accepted by
Mr. [Signature]

- sulla base del predetto disposto si configura l'opportunità di realizzare sia maggiori economie che una migliore qualità dei servizi prestati;
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sancisce il principio della completa e libera fruibilità dei dati tra le pubbliche amministrazioni mediante opportune convenzioni;

VISTA

l'opportunità congiunta e condivisa di stipulare la presente convenzione, sia per le ragioni premesse e considerate finora che per i motivi sotto riportati;

LE PARTI,

**NELL'ESPLICAZIONE DELLA PROPRIA AUTONOMIA NEGOZIALE,
DI CUI AL CITATO ART. 1, COMMA 1-BIS DELLA L. N. 241/1990,**

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto e finalità della convenzione

Attraverso la presente convenzione, l'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE e il CLUB ALPINO ITALIANO intendono stipulare un rapporto di collaborazione finalizzato allo scambio dei rispettivi dati geotopocartografici, di informazioni geografiche e/o di relativi servizi in genere di reciproco interesse, alla co-edizione e commercializzazione di cartografia tematica di tipo escursionistico, di seguito definita anche solo CARTOGRAFIA e delle altre collaborazioni esposte di seguito.

Per quanto precede:

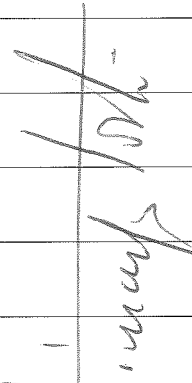
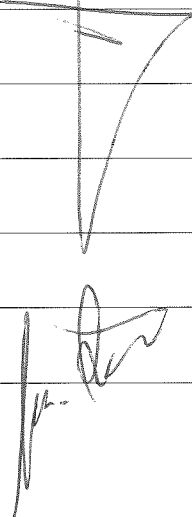
a. l'ISTITUTO, nei confronti del CLUB, si impegna a:

- fornire i dati geotopocartografici di interesse del CAI, di tipo *raster*, ma, all'occorrenza, anche vettoriali;

- | | | |
|---|--|--|
| | | |
| - | prevedere lo sviluppo di una produzione cartografica di tipo | |
| | escursionistico attraverso appositi Accordi Esecutivi successivi alla | |
| | presente convenzione e comunque mediante fasi programmatiche | |
| | successive che prevedano lo sviluppo preliminare di un progetto che | |
| | determini le specifiche di prodotto concordate tra le PARTI e la | |
| | successiva realizzazione di un prototipo a scala 1:50.000 e 1:25.000; | |
| - | verificare e controllare, in una seconda fase, che le successive | |
| | produzioni di cartografia commissionate dal CLUB a soggetti terzi o | |
| | ditte siano conformi alle specifiche stabilite e, riguardo alla relativa | |
| | commercializzazione, che questa sia effettuata nel rispetto di tutte le | |
| | norme di settore; | |
| - | certificare che i prodotti cartografici realizzati siano conformi alle | |
| | specifiche tecniche in precedenza definite, attraverso procedure da | |
| | standardizzare con appositi Accordi Esecutivi successivi alla | |
| | presente convenzione; | |
| - | valutare le possibilità di digitalizzazione di cartografia analogica | |
| | detenuta da alcune sezioni CAI, che eventualmente dovrà essere | |
| | trattata mediante appositi Accordi Esecutivi successivi alla presente | |
| | convenzione; | |
| - | se necessario, attraverso appositi Accordi Esecutivi successivi alla | |
| | presente convenzione, formare i tecnici e/o i soci CAI | |
| | opportunamente designati dal CLUB o assunti <i>ad hoc</i> su tematiche | |
| | afferenti a rilievo in campagna e/o per la produzione di dati | |
| | cartografici, con rilascio di un'attestazione di frequenza e supera- | |

Handwritten signature

	mento del/i corso/i di formazione;	
	- autorizzare l'uso del proprio logo ed eventualmente delle proprie	
	didascalie sulla CARTOGRAFIA, concordando con il CAI le	
	rispettive posizioni e risalti;	
	- tuttavia, si precisa che tutte le attività finora trattate saranno svolte	
	compatibilmente con le risorse temporalmente disponibili presso	
	l'IGM, sia umane che tecniche e finanziarie e con gli impegni	
	istituzionali, che avranno sempre e comunque priorità insindacabile;	
	b. il CAI, verso l'ISTITUTO, si impegna a:	
	- fornire i dati tematici più aggiornati, in scala 1:25.000 o 1:10.000 e	
	correttamente strutturati a livello topologico, disponibili nel:	
	• Database Centrale CAI (percorsi escursionistici, rifugi, bivacchi,	
	vie ferrate, profili speleologici, tracciati utilizzati dal Soccorso	
	Alpino, tracciati a validazione statistica Open Street Map);	
	• Catasto Nazionale dei Percorsi escursionistici CAI/Ministero	
	Beni e Attività Culturali e del Turismo;	
	- autorizzare l'uso del proprio logo ed eventualmente delle proprie	
	didascalie sulla CARTOGRAFIA, concordando con l'IGM le	
	rispettive posizioni e risalti.	
	Le PARTI si impegnano altresì a collaborare per:	
	- l'individuazione e l'eventuale attuazione di altre possibilità di impiego	
	commerciale della CARTOGRAFIA, come, per esempio, le applicazioni	
	Internet e/o cellulari;	
	- l'opportuna pubblicizzazione della presente convenzione, della CARTO-	

	GRAFIA e delle relative fonti geotopocartografiche o tematiche sulle	
	rispettive riviste e sui siti Internet/Intranet di pertinenza.	
	<i>Articolo 2 - Attuazione della convenzione, utilizzo dei dati e obblighi delle Parti</i>	
	L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE e il CLUB ALPINO ITALIANO	
	sono e continueranno a essere i proprietari esclusivi dei rispettivi prodotti	
	cartografici originali scambiati nell'ambito della presente convenzione.	
	Pertanto, salvo specifici accordi, essi non potranno essere ceduti a terzi,	
	pubblicati o commercializzati dalla PARTE non proprietaria, né	
	integralmente né parzialmente senza il consenso della PARTE proprietaria	
	e, ferme restando tali proprietà, le PARTI convengono che il diritto d'uso	
	della cartografia tematica di tipo escursionistico co-edita, sia in formato	
	analogico che digitale, a parte gli usi commerciali già trattati e quelli	
	istituzionali interni alle PARTI, è regolamentato come segue:	
	- per quanto riguarda l'ISTITUTO: possibilità di distribuzione	
	istituzionale ai comandi e alle unità dei Ministeri della Difesa (Forze	
	Armate) e dell'Interno (organi di Polizia), nonché del Dipartimento	
	della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;	
	- per quanto attiene al CAI: possibilità di distribuzione istituzionale al	
	Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turistiche, Ministero della	
	Pubblica Istruzione, Conferenza Stato/Regioni, Province e Città	
	Metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni, Parchi e Riserve naturali sia	
	Regionali che Nazionali, Enti di promozione Turistica.	
	Per quel che concerne i dati digitali cartografici derivati, integrati o	
	rielaborati dai dati sorgente, rilasciati a mezzo della presente convenzione	

	dal CLUB, viene riconosciuta all'IGM la piena facoltà del loro utilizzo,	
	della loro distribuzione e commercializzazione nei formati e prodotti che lo	
	stesso realizza o realizzerà per i propri fini istituzionali.	
	Attraverso la presente convenzione e nell'esecuzione di qualsiasi attività	
	pertinente alla stessa, l'ISTITUTO e il CAI si impegnano, altresì, a non	
	violare in alcun modo sia i rispettivi diritti che quelli di terzi, sia generici	
	che commerciali o comunque operanti nel mercato della cartografia tematica	
	di tipo escursionistico.	
	È fatto divieto assoluto alle PARTI di cedere a terzi i diritti della presente	
	convenzione, anche per riproduzioni o altri lavori diversi da quello in parola	
	o permettere a altri di pubblicare, con qualsiasi mezzo o modo, estratti,	
	stralci, ritagli, ecc. dello stesso ritenuti opportuni per la pubblicazione.	
	<i>Articolo 3 - Referenti della convenzione</i>	
	I Referenti della presente convenzione nominati dalle PARTI sono i	
	seguenti:	
	a. per l'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE:	
	- Referente tecnico: Capo Reparto Informazioni Geografiche;	
	- Referente amministrativo: Capo Sezione Accordi Pubblici e Privati;	
	b. per il CLUB ALPINO ITALIANO:	
	- Referente tecnico: Presidente Struttura Operativa Sentieri e	
	Cartografia;	
	- Referente amministrativo: Direttore dell'Ente.	
	Detti Referenti avranno la funzione di favorire e controllare l'attuazione	
	della convenzione dal punto di vista tecnico e amministrativo e, se del caso,	

trattare eventuali problematiche di merito.

All'occorrenza, ciascuna PARTE avrà la facoltà di sostituire i propri Referenti, dandone semplice comunicazione scritta ufficiale alla CONTROPARTE.

Articolo 4 - Durata e rinnovo eventuale della convenzione

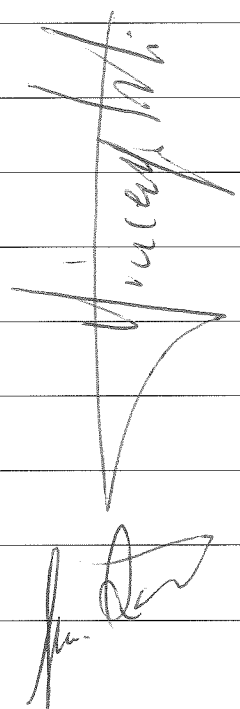
Le PARTI convengono che la durata della presente convenzione è fissata in 3 (tre) anni dalla sua data di stipula e che non ne è ammesso il tacito rinnovo.

Tuttavia, l'IGM e il CAI concordano che il rinnovo della convenzione è possibile, anche per un periodo di diversa durata, ma comunque non superiore a ulteriori 3 (tre) anni e che eventualmente esso dovrà essere chiesto dalla PARTE interessata almeno 2 (due) mesi prima della scadenza della convenzione e in via ufficiale.

Qualora, però, la richiesta di rinnovo dovesse comportare modifiche e/o integrazioni sostanziali della convenzione, le PARTI convengono che essa dovrà essere stipulata *ex novo*.

Articolo 5 - Recesso eventuale dalla convenzione e clausola di salvaguardia

L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE e il CLUB ALPINO ITALIANO, in considerazione delle proprie priorità istituzionali e in presenza di valide e oggettive motivazioni ostative, potranno recedere unilateralmente, in qualsiasi momento e a loro insindacabile giudizio dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta ufficiale da inviare alla CONTROPARTE almeno 30 (trenta) giorni prima della data di previsto recesso.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written vertically across the right margin. Below it, there is a circular stamp, also oriented vertically, containing some illegible text and a central emblem.

In nessuna circostanza le PARTI potranno avanzare richieste risarcitorie o indennitarie di qualsiasi natura, anche se non riferite al recesso dalla convenzione e in nessun caso e/o titolo potranno o dovranno scaturire dalla stessa esborsi pecuniari o spese di qualsiasi genere diverse da quelle eventualmente previste.

Articolo 6 - Riservatezza della convenzione

L'IGM e il CAI si impegnano a mantenere il segreto professionale sulle informazioni, sulle notizie e sui dati, soprattutto se personali o se espressamente indicati come confidenziali, inerenti alle attività svolte e a operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, giusta il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con lo stesso grado di precauzione e tutela utilizzato per le proprie informazioni e comunque non inferiore alla diligenza del buon padre di famiglia.

Articolo 7 - Altre norme applicabili alla convenzione

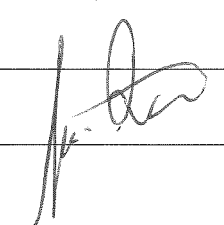
Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, trovano applicazione le norme del Codice Civile.

Per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, invece, valgono le disposizioni di cui ai DD. Lgss. 3 aprile 2006, n. 152 e 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni.

Articolo 8 - Divieto di citazione delle Parti al di fuori della convenzione

Le PARTI si impegnano a non citare la rispettiva CONTROPARTE in sedi diverse da quelle strettamente collegate alla presente convenzione e comunque mai a scopi pubblicitari non concordati precedentemente.

Articolo 9 - Foro eventualmente competente per la convenzione

Competente esclusivo per ogni eventuale controversia di interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione sarà il Tribunale di Firenze.

Articolo 10 - Registrazione, spese e oneri fiscali e/o tributari della convenzione

Le PARTI dichiarano che:

- la registrazione della presente convenzione non è necessaria ed eventualmente avverrà unicamente in caso d'uso della stessa ai sensi dell'articolo 4, parte II^a, della tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della PARTE richiedente;
- la presente convenzione sconta l'imposta di bollo in base all'articolo 16, tabella "B" del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 o, se dovesse essere necessaria al CAI, sarà a sua cura e carico.

Articolo 11 - Dettagli di redazione della convenzione

La presente convenzione, di n. 14 (quattordici) pagine, copertina compresa:

- è stata oggetto di specifico esame e negoziazione tra l'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE e il CLUB ALPINO ITALIANO, per cui le PARTI non ritengono necessaria l'applicazione degli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile, avendo piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà ed autonomia;
- viene redatta in n. 2 (due) originali a effetto unico.

FATTA, LETTA, APPROVATA E SOTTOSCRITTA A:

Firenze, il 4 ottobre 2017

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
IL COMANDANTE
(Gen. D. Gianfranco ROSSI)

CLUB ALPINO ITALIANO
IL PRESIDENTE GENERALE
(Avv. Vincenzo TORTI)